

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 286

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FARDIN, MODOLO, MANIERI, GUBBINI,
BALDELLI, BARRA, VOZZI, MARINI e LONDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1994

Modifica dell'articolo 62-ter del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, concernente la *minimum tax*

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, comma 3, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto l'obbligo di adeguare il reddito degli esercenti attività commerciali e di quelli che esercitano arti e professioni, ad un importo corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

L'articolo 62-ter, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha abrogato il predetto comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 384 del 1992 con effetto dal periodo di imposta relativo all'anno 1994.

La grave situazione di crisi economica che ha colpito soprattutto le aziende e le attività professionali nel corso degli ultimi due anni e l'assurda presunzione di applicare degli automatismi alla determinazione del reddito di lavoro autonomo con conseguente automatica iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute oltre a pesanti sanzioni, per coloro che non si sono adeguati al contributo diretto lavorativo, rende opportuna l'abrogazione del citato comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 348 del 1992, non con effetto dal 1994, ma con effetto dal 1992 per porre rimedio ad una situazione di grave disagio che ha colpito soprattutto le attività marginali.

Il disegno di legge che si presenta si propone questo obiettivo lasciando al lavoro degli uffici tributari, l'accertamento di eventuali maggiori redditi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 62-ter del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente:

«Il comma 3 dell'articolo 11 e l'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il primo periodo del comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati a decorrere dal periodo di importo relativo all'anno 1992».

Art. 2.

1. È abrogato il comma 5 dell'articolo 62-ter del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.